

IL PROCEDIMENTO SPECIALE DINANZI LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA (*)

1. — La legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario ha introdotto nuove misure di esecuzione di pene detentive e di trattamento penitenziario ed ha corrispondentemente previsto specifiche norme di procedura; la legge 12 gennaio 1977, n. 1, ha integrato tali norme, segnando in modo più deciso le linee del nuovo processo dinanzi la magistratura di sorveglianza.

È opportuno anzitutto distinguere fra i vari tipi di misure, che presentano caratteri differenziali di grande rilevanza. Esse sono tutte accomunate, nelle aspettative dei detenuti e nelle reazioni emotive della pubblica opinione, dalla prospettiva che in pratica si risolvono in una dimissione dagli istituti penitenziari prima dell'espiazione della pena: considerate, quindi, come vantaggiose forme di riacquisto temporaneo della libertà da parte dei detenuti, come preoccupanti possibilità di rimessa in circolazione di persone pericolose da parte di larghe fasce di cittadini. Ma l'analisi giuridica rivela a prima vista notevoli diversità di struttura, oltre che di funzioni, fra le stesse.

In primo luogo, la riduzione di pena, prevista dall'art. 54 della legge n. 354 del 1975, e la remissione del debito, prevista dall'articolo 56, si distinguono nettamente dalle altre misure in quanto le relative pronunzie giudiziarie non si limitano a dare disposizioni sulle modalità di esecuzione delle pene detentive, ma incidono l'una sul rapporto punitivo, con l'estinzione di una parte della pena inflitta, e l'altra sulle conseguenze civili della condanna, con l'estinzione dell'obbligazione di rimborso delle spese di mantenimento ex articolo 188 C.p. Tali provvedimenti hanno grande affinità con gli incidenti di esecuzione di decisioni penali, previsti dagli articoli 628 e seg. C.p.p. ed è auspicabile che, nella futura riforma del codice di rito, i suddetti procedimenti vengano assimilati tra loro.

In secondo luogo, le concessioni dei permessi previsti dall'articolo 30 della legge n. 354 del 1975 (modificato parzialmente dall'art. 3 della legge n. 1 del 1977) e le licenze ai condannati ammessi al regime di

(*) Da la *Giust. pen.* 1976, fasc. 12 bis, PP. 286 ss.

invece immutati nella «piccola riforma» del 1977), hanno natura ben diversa dalle statuizioni sull'affidamento al servizio sociale e sulla semilibertà. Invero, le prime hanno carattere di provvedimenti amministrativi che attengono a singoli momenti della detenzione, mentre le altre si riferiscono a specifiche modalità di esecuzione delle pene (la semilibertà, anche di esecuzione delle misure di sicurezza detentive) e formano oggetto di decisioni di indubbio carattere giurisdizionale, come sarà meglio illustrato in seguito. Inoltre, a differenza di queste ultime misure, i permessi sono applicabili anche agli imputati.

L'unico elemento comune è nel fatto che le une e le altre sono date con ordinanze dell'autorità giudiziaria; anzi, l'articolo 3 della citata legge del 1977 ha specificato meglio gli organi giudiziari che possono concedere i permessi nelle varie fasi del procedimento di cognizione, al fine di rendere più pronti i relativi interventi.

L'iniziale struttura del relativo procedimento fa propendere per il carattere amministrativo dei provvedimenti concernenti i permessi e le licenze: mancato intervento del P.M. (che non ha iniziative né attività consultiva) e non impugnabilità dei provvedimenti, nemmeno per via di ricorso per cassazione, come ha ritenuto in tema di permessi una recente decisione della Cassazione (VI Sez. pen., 24 novembre 1976, P.M. c. Zagari). Quest'ultimo aspetto dovrebbe parzialmente scomparire, per effetto di un recente disegno di legge (1), con il quale si mira ad aggiungere all'art. 30 della legge del 1975 una serie di disposizioni intese ad ammettere un reclamo alla sezione di sorveglianza da parte del P.M. e dell'interessato avverso i provvedimenti in materia di permessi (non pure di licenze). Il termine «reclamo» ricorda una non univoca terminologia, usata dal Codice di procedura civile in tema di controllo del collegio sulle ordinanze del giudice istruttore (art. 178) e di impugnazioni avverso i decreti emessi in camera di consiglio (artt. 739 e 740). Si tratta di rimedi eterogenei, poiché mentre il reclamo previsto dagli articoli 739 e 740 C.p.c. è un vero e proprio mezzo di gravame (2), il reclamo al collegio si configura come un'iniziativa di parte tendente a indirizzare meglio l'attività istruttoria (3). Il reclamo previsto nella progettata modificazione dell'art. 30 somiglia nella sostanza al gravame degli artt. 739 e 740 C.p.c., anche se la trattazione sarebbe devoluta alla sezione di sorveglianza, organo che ha finora competenza soltanto in primo grado.

(1) Il disegno è presso la Camera dei Deputati (n. 1195).

(2) Cfr. ANDRIOLI, *Commento al Codice di procedura civile*, Napoli 1964, vol. IV, pag. 452; FAZZALARI, *Giurisdizione volontaria*, Padova 1953, pag. 106; JANNUZZI, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano 1973, pag. 681.

(3) GARBAGNATI, *Sul reclamo al collegio contro le ordinanze del giudice istruttore*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1955, IV, pag. 118.

A nostro avviso, è discutibile l'opportunità di conservare i provvedimenti in materia di permessi e licenze alla competenza dell'autorità giudiziaria, così come quelli concernenti i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e le disposizioni sul controllo della corrispondenza (che hanno parimenti natura amministrativa). È una normativa ereditata dalle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale (R.D. 28 maggio 1931, n. 603), per quel che riguarda gli imputati e l'intervento del magistrato è stato fissato per una generica funzione garantistica. Tuttavia, se fosse necessaria una disciplina particolare per i permessi, per le licenze, per i colloqui e per la corrispondenza, diversa da quella vigente per altre manifestazioni della vita penitenziaria, la piena garanzia degli interessi individuali dovrebbe essere rappresentata non dal passaggio della competenza dall'autorità amministrativa a quella giudiziaria, ma dalla trasformazione della procedura da amministrativa in giurisdizionale. Nell'attuale situazione, si verifica l'inconveniente dell'esercizio incontrollato di una potestà da parte del magistrato, in quanto non temperato dall'ordinario rimedio delle impugnazioni. È vero che anche nel campo penale è stata configurata la possibilità di una «giurisdizione volontaria» con contenuto politico-amministrativo (4), ma essa può attuarsi soltanto quando si tratti di provvedere «inter volentes»; se invece si presentano conflitti di interessi, cade il presupposto della «volontarietà» ed occorre adottare garanzie ben più valide, come sono quelle processuali del contraddittorio e dell'impugnabilità.

Del resto, anche le residue misure sopra indicate debbono essere tenute concettualmente separate fra loro: invero il regime di semilibertà è una modalità di esecuzione della pena detentiva, mentre l'affidamento al servizio sociale è un sostitutivo della detta pena (è l'unica che può a ragione essere qualificata «misura alternativa» alla pena provativa della libertà).

2. — Il procedimento regolato dagli art. 1 e seguenti della legge n. 354 del 1975, modificati dagli art. 9 e seguenti della legge n. 1 del 1977, presenta evidenti caratteristiche giurisdizionali. È da sottolineare che è stato con intenzione premessa il titolo «procedimento di sorveglianza» (art. 10 della legge del 1977) per indicarne la «processualità», cioè l'inquadramento negli schemi tipici del processo penale.

Nel precedente art. 7 (modificato dall'art. 9 della legge del 1977) è disciplinata la costituzione dell'organo giudiziario ed è fissata la competenza funzionale, mentre negli ultimi due commi del nuovo articolo 71 è fissata quella per territorio della sezione o del magistrato di sorveglianza nella cui circoscrizione si trova l'istituto penitenziario

(4) Cfr. FROSALI, *Sistema penale italiano*, Torino 1965, IV, pag. 125.

in cui è ristretto l'interessato all'atto della richiesta o della proposta, o all'inizio d'ufficio del relativo procedimento e, se lo stesso non è più detenuto, né internato per dimissione definitiva o temporanea (ipotesi che si realizza particolarmente nei procedimenti relativi alla remissione del debito), del magistrato di sorveglianza nella cui circoscrizione è l'istituto dal quale l'interessato fu dimesso.

È stato apportato un ritocco alla normativa originaria dell'art. 70, con la previsione di sezioni di sorveglianza costituite non solo in tutti i distretti di corte d'appello, ma anche nelle circoscrizioni corrispondenti alle sezioni distaccate di corte d'appello; ed è stata migliorata la forma del testo per quel che riguarda la delimitazione della materia che i detti organi sono competenti a trattare (ogni decisione «in materia di affidamento in prova al servizio sociale, di revoca anticipata delle misure di sicurezza, di semilibertà, di riduzione di pena per la liberazione anticipata»). È rimasta fuori da tale sfera di competenza, per una scelta legislativa che non convince i cultori di studi penologici, una materia molto affine, cioè quella della liberazione condizionale, la cui applicazione dovrebbe rientrare, in sostanza, nella strategia generale di prevenzione speciale da attuare in sede di esecuzione delle pene detentive.

È stata affrontata e risolta la questione, che si era presentata fin dalla prima applicazione della legge n. 354 del 1975, circa la competenza a provvedere in ordine alle misure riguardanti detenuti ed internati minorenni. Si pensava da alcuni che, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, la nuova regolamentazione integrale della materia avesse abrogato implicitamente tutte le norme dettate anche per l'esecuzione delle misure penali applicate ai minori, fra cui quella dell'art. 7 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, che ha istituito una speciale figura di giudice di sorveglianza. Il nuovo testo dell'art. 79 della legge, modificato dall'art. 12 della legge del 1977, attribuisce espressamente la relativa competenza al detto giudice di sorveglianza per i minorenni quando si tratta di materie sulle quali è chiamato a provvedere, ai sensi dell'art. 69, il magistrato di sorveglianza monocratico, e rispettivamente al tribunale per i minorenni (che ovviamente deve deliberare in camera di consiglio) quando si tratta di materie sulle quali deve provvedere la sezione di sorveglianza ai sensi dell'art. 70.

È stato mantenuto il criterio di conferire al magistrato minorile la competenza a provvedere anche dopo che i condannati, o i sottoposti a misure di sicurezza, abbiano superato i diciotto anni, sempreché la condanna o l'applicazione delle suddette misure dipendano da reati commessi prima del raggiungimento della maggiore età. Si è inteso dare prevalenza alla particolare sensibilità e disponibilità tecnica del tribunale per i minorenni, integrato con esperti dei problemi dell'età evolutiva, in quanto si considera il trattamento dei minori condannati

o sottoposti a misure di sicurezza (che per i minori hanno configurazioni speciali, giusta gli artt. 223 e seguenti C.p.) come un rimedio contro il disadattamento sociale dei più giovani. Questa concezione lascia, per altro, adito a perplessità, sia per realistiche considerazioni circa la scarsa efficacia delle misure applicate tardivamente ai minori sulla fenomenologia della delinquenza minorile, sia per il riflesso penologico che le misure penali in genere debbono essere eseguite in relazione non alle condizioni personali (fra cui l'età) al tempo «commissi delicti», ma alle condizioni attuali e ciò comporta una nuova e continua rivalutazione della personalità, che comprende anche la maturazione psico-sociale del soggetto dopo il superamento del limite dell'età minore.

È da tener presente, tuttavia, che il principio a cui si è informata la nuova legge è stato seguito dal legislatore anche in materia di liberazione condizionale: invero, l'art. 3 della legge 12 febbraio 1975 n. 6, ha affidato in ogni caso la competenza a provvedere in merito a condanne per reati commessi in età minore alla sezione della corte di appello per i minorenni, e quindi anche se i condannati abbiano varcato il relativo limite di età.

3. — È stato risolto altresì il problema, che pure era emerso fin dall'inizio, circa l'identificazione dell'ufficio del pubblico ministero chiamato dalla legge ad intervenire dinanzi la Sezione di sorveglianza: mentre da alcuni si riteneva che tale attribuzione spettasse al procuratore della Repubblica, vedendosi la sezione di sorveglianza come emanazione del tribunale, da altri si propendeva invece per la competenza del procuratore generale, in quanto si poneva in risalto la coincidenza della sfera di azione del detto organo collegiale con quella della corte di appello (più marcata, come si è detto, in base alla normativa iniziale dell'art. 70). È stata accolta la seconda soluzione, soprattutto in considerazione del fatto che la sezione di sorveglianza è organo giudiziario con circoscrizione territoriale analoga a quella della corte di appello (oggi, anche con le specificazioni rispondenti alla ripartizione di alcune corti in sezioni). Essa si presenta più razionale, anche perché sarebbe stato difficile spiegare per qual ragione il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo sarebbe dovuto intervenire in affari riguardanti l'esecuzione di pene e misure di sicurezza trattati da organi giudiziari di circondari diversi.

Le funzioni di pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza monocratico sono state invece riconosciute al procuratore della Repubblica presso il tribunale a cui quel magistrato è addetto. Nell'interpretazione del testo originario, per verità, non erano sorte gravi perplessità, ma la nuova legge ha fatto bene a regolare esplicitamente la materia per esigenze di completezza e di chiarezza. Sarebbero giustificate, anche su questo punto, alcune riserve, dato che la circoscri-

zione del magistrato di sorveglianza non coincide costantemente con quella del tribunale, ma è innegabile l'esistenza di ragioni pratiche, cioè di evitare una attività itinerante di magistrato della procura della Repubblica (o della procura generale), costretto a spostarsi di volta in volta dinanzi la magistratura di sorveglianza competente per occuparsi di casi dei detenuti ristretti nei vari stabilimenti, siti nei rispettivi circondari.

4. — Il testo dell'originario articolo 71 è stato smembrato in sei articoli (numerati da 71 a 71 sexies) che raggruppano le disposizioni relative al procedimento in un migliore ordine logico e con terminologia più appropriata, la quale serve a scolpire più efficacemente la fisionomia dei vari momenti di esso. Le regole così fissate sono state estese anche ad altri due tipi di procedimento di competenza del magistrato di sorveglianza (monocratico): quello relativo alla rimessione del debito e quello per i provvedimenti di ricovero previsti dall'articolo 148 C.p.

Il secondo comma del nuovo art. 71 affronta decisamente le questioni della difesa tecnica e della costituzione del rapporto processuale. Fin dall'inizio il presidente della sezione di sorveglianza (o il magistrato di sorveglianza, se si tratta di taluno dei due procedimenti indicati da ultimo) deve invitare l'interessato ad avvalersi del diritto di nominare un difensore e, se l'interessato non adempie all'onere di fare la designazione fiduciaria nel termine di cinque giorni dalla comunicazione, gli nomina un difensore d'ufficio. Indi il presidente, o il magistrato di sorveglianza fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'interessato e al difensore.

È stato intento del legislatore di adeguare la procedura alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale, che in tema di incidenti di esecuzione ha affermato (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del 6-18 maggio 1970) la esigenza di dare notizia anche al difensore tecnico dell'udienza di trattazione.

L'art. 71 bis stabilisce le linee dell'udienza che vede come contraddittori essenziali il rappresentante il P.M. e il difensore dell'interessato. Questi può intervenire di persona, esporre direttamente le sue ragioni e presentare memorie. È garantito il contraddittorio, anche con la esposizione personale delle proprie ragioni da parte dell'interessato, ma una caratteristica del procedimento sta nel fatto che la comparizione di costui non è un elemento basilare, e quindi in caso di sua assenza non si applica il rito del giudizio contumaciale. È attribuita una specifica rilevanza alle «memorie» che il predetto può presentare, anche se è lasciata al giudice la facoltà di utilizzare come crede le dichiarazioni, le valutazioni e le istanze in esse formulate.

In ordine alla trattazione, il terzo comma dell'art. 71 bis menziona le fonti di informazione alle quali l'organo deliberante può attingere.

L'indagine è di innegabile natura inquisitoria, in quanto è lo stesso organo decidente che deve acquisire la documentazione occorrente, anche di sua iniziativa: atti relativi all'osservazione ed al trattamento, relazioni di accertamenti richiesti, consulenze dei tecnici del trattamento. In ordine agli «accertamenti» è lasciata piena discrezionalità non solo sull'oggetto di essi, ma anche sulla scelta degli organi delegati a compierli: di regola, si tratta di organi, operanti nell'ambito penitenziario (dal personale di custodia al direttore dell'istituto ed all'ispettore distrettuale, dal sanitario locale all'ispettore sanitario del Ministero di Grazia e Giustizia, dal dirigente il centro di assistenza sociale al presidente del consiglio di aiuto sociale, dal direttore del centro di rieducazione per i minorenni all'ufficio di servizio sociale), ma possono essere impegnati eventualmente anche organi amministrativi al di fuori di tale cerchia (ad esempio, per conoscere l'attività lavorativa a cui il detenuto può essere adibito all'esterno, la serietà dell'impresa che intende assumerlo, le condizioni della famiglia che si dichiara pronto ad accoglierlo). Per quanto riguarda le «consulenze», è da ritenere che esse debbano essere attuate in maniera informale, senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite negli art. 304 bis e seguenti C.p.p.

La trattazione può avvenire in una sola udienza o in una successione di udienze, poiché non di rado è necessario, in specie quando bisogna acquisire atti o svolgere accertamenti, rinviare la decisione di merito ad altra data. Trattandosi di rito camerale, non è il caso di fare ricorso ai provvedimenti previsti dagli artt. 431 e 432 C.p.p., ma il rinvio viene disposto con semplice annotazione nel verbale, così come già si pratica nel procedimento di esecuzione disciplinato dagli articoli 628 e seguenti.

5. — I provvedimenti decisori, adottati tanto nella sezione quanto dal magistrato di sorveglianza, hanno forma di ordinanza. Anche in ciò la normativa si adegua a quella del procedimento di esecuzione (Cfr. art. 631 C.p.p.). L'uso del termine «ordinanza», che accomuna sia i provvedimenti contemplati dall'art. 71 della legge sia quelli previsti dagli artt. 30 (in materia di permessi), 52 e 53 (in materia di licenze), ha creato confusioni concettuali ed applicative e bisogna approfondire i contenuti e le funzioni dei singoli tipi di essi per coglierne le differenze, come è stato messo in risalto dai commentatori della legge del 1975 (5). Questa terminologia polivalente è servita soltanto ad agganciare la possibilità di una impugnazione giudiziaria in vista della riforma dell'art. 30, di cui si è parlato in precedenza.

(5) Cfr. DI GENNARO, BONOMO E BREDI, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano 1976, pag. 311; ALESSANDRI E CATELANI, *Il Codice penitenziario*, Firenze 1976, pagg. 47 e 97.

L'ordinanza deve essere motivata, come prescrive il terzo comma dell'art. 148 C.p.p. La motivazione ha particolare importanza, poiché consente il controllo della legittimità del provvedimento, cioè della corrispondenza fra il provvedimento e le condizioni volute dalla legge.

L'ordinanza dev'essere comunicata nel decimo giorno all'interessato, al difensore ed al pubblico ministero (cioè al procuratore della Repubblica se emessa dal magistrato di sorveglianza, al procuratore generale se emessa dalla sezione di sorveglianza). L'obbligo di comunicazione al difensore risponde alla logica delle garanzie emergente dalla citata decisione della Corte Costituzionale, che non può intendersi limitata alla materia degli incidenti di esecuzione, ma si riferisce a tutti i procedimenti camerali. La comunicazione va fatta al difensore che ha svolto la relativa attività nel corso del procedimento antecedente e non a colui che fosse stato nominato tale in seguito: così è stato ritenuto appropriatamente anche in relazione al processo per le misure di sicurezza (6).

Le comunicazioni, secondo l'art. 71 quater, debbono essere effettuate ai sensi dell'art. 645 C.p.p., cioè mediante avviso dato dall'autorità preposta allo stabilimento penitenziario, se si tratta di detenuto o internato, o consegnato altrimenti da un ufficiale o agente di pubblica sicurezza.

6. — Le ordinanze pronunziate nelle materie indicate dall'art. 71 della legge (quindi con esclusione di quelle non riguardanti le dette materie) sono impugnabili con il solo mezzo del ricorso per cassazione: la limitazione è espressamente stabilita nell'art. 71 ter ed opera inderogabilmente per il principio di tassatività delle impugnazioni sancito nell'articolo 190 C.p.

Legittimati a proporre l'impugnazione sono il pubblico ministero e l'interessato. Ovviamente, l'organo del pubblico ministero a cui compete tale diritto è quello a cui dev'essere fatta la comunicazione, come si è detto. L'interessato può proporla personalmente, ma sembra ragionevole che possa essere sostituito in ciò dal difensore in analogia con quel che è ritenuto in giurisprudenza in ordine alle impugnazioni avverso i decreti adottati nei procedimenti per le misure di sicurezza e per le misure di prevenzione (7).

(6) Cfr. Cass., Sez. I pen., 9 novembre 1971, n. 2175, in *Giustizia Penale*, 1972, pag. 746, mass. 1247.

(7) Per quel che riguarda le misure di sicurezza, oltre alla sentenza citata nella nota precedente, cfr. Cass., I Sez. pen., 5 novembre 1971, n. 2161 (mass. 120.546 del *Massimario Cass. Pen.*). Per quel che concerne le misure di prevenzione, cfr. Cass., I sez. pen., 5 novembre 1970, n. 2185 (mass. 115.794 del *Mass. Cass. Pen.*); 23 febbraio 1976, n. 309 (mass. 132.293 del *Mass. Cass. Pen.*).

I motivi possono essere dedotti dallo stesso interessato contestualmente con la dichiarazione d'impugnazione, o successivamente da un avvocato abilitato all'esercizio dinanzi la Corte di cassazione, formalmente nominato dall'interessato ai sensi dell'art. 529 C.p.p. (8).

L'unico motivo ammissibile è quello della violazione di legge. Di solito, quando si parla di violazione di legge, si allude ad un vizio «in judicando» e senza dubbio tale vizio è riscontrabile ogni qual volta un provvedimento risulti adottato senza che ricorrano le condizioni prescritte dalla legge (ad esempio, se l'affidamento in prova sia stato disposto prima del termine consentito, o se la liberazione anticipata sia stata calcolata con una riduzione non esattamente commisurata alle proporzioni stabilite nell'art. 54). Ma bisogna tener conto che anche i vizi «in procedendo» possono aver notevole rilevanza nel quadro della violazione di legge, specialmente per quanto attiene alle inosservanze di norme processuali colpite da sanzioni di nullità insanabile. È innegabile che la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 185 C.p.p. debba operare anche nel procedimento in esame, dato il suo adeguamento alle linee generali delle impugnazioni penali e pertanto, ogni qual volta il giudice del ricorso riscontri, anche di ufficio, una nullità di tal genere, non può fare a meno di rilevarla.

La normativa del ricorso per cassazione è per altro interamente applicabile, ovviamente per la parte concernente le decisioni in camera di consiglio (art. 531 e seg. C.p.p.). Pensiamo che la decisione della Corte di Cassazione debba risolversi o in una dichiarazione di inammissibilità (o di rigetto) o in un annullamento senza rinvio, ai sensi dell'articolo 539 C.p.p.; infatti, un annullamento con rinvio, ai sensi dell'art. 543 C.p.p., non avrebbe senso, sia che emergesse una illegittimità «in procedendo» sia che si riscontrasse una illegittimità sostanziale per mancanza di condizioni prescritte per l'adozione di un certo provvedimento, poiché nel primo caso il magistrato di sorveglianza dovrebbe riprendere il procedimento dell'atto invalido, necessariamente anteriore alla decisione, e nel secondo dovrebbe rivalutare «ex novo» la situazione di fatto, tenendo conto anche delle circostanze sopravvenute.

7. — Non è prevista la revocabilità delle ordinanze, a differenza di quanto è disposto nell'art. 742 C.p.p. Non si forma, comunque, la cosa giudicata sostanziale, poiché si tratta pur sempre di provvedimenti «allo stato» e non rimane affatto preclusa la possibilità di un riesame della situazione alla luce di circostanze nuove o di una nuova valutazione, in un contesto diverso, di circostanze preesistenti. La

(8) Cfr. Cass., I Sez. pen., 28 febbraio 1972, n. 288 (massima 121.310 del *Mass. Cass. Pen.*) in tema di misure di sicurezza.

mutevolezza delle condizioni personali del condannato o dell'internato, oltre che di quelle obiettive, non consente limitazioni alle ulteriori decisioni.

Tuttavia, è prevista una procedura preliminare di delibazione delle istanze, che può portare alla loro inammissibilità. Le cause di inammissibilità previste nell'art. 71 *sexies* sono: la riproposizione di una istanza precedentemente rigettata, sulla base dei medesimi motivi già ritenuti inidonei, e la manifesta infondatezza. Quest'ultima causa richiama l'ultima parte dell'art. 524 C.p.p. ma con ben altri effetti. Invero l'inammissibilità è valutata non dal giudice che dovrebbe decidere, ma dal presidente, su parere del pubblico ministero ed il provvedimento che la dichiara (avente forma di «decreto») non comporta preclusioni, poiché l'interessato, ricevuta la comunicazione del decreto (che è obbligatoria) può proporre «opposizione» entro cinque giorni, per chiedere la trattazione. Questa procedura richiama in certo modo il controllo del collegio sulle ordinanze del giudice istruttore in materia civile, di cui si è fatto cenno in precedenza.

Il detto articolo, nel parlare di «presidente», allude chiaramente ai procedimenti di competenza della sezione di sorveglianza, organo collegiale che appunto ha un presidente; ma non ci sembra che da ciò possa trarsi la sicura illazione che simile procedura sia inapplicabile in quelli di competenza del magistrato monocratico. Si ha ragione di pensare ad una lacuna nel linguaggio del legislatore, il quale «*plus voluit quam dixit*»; pertanto, riteniamo che la norma debba essere interpretata estensivamente, poiché le ragioni che rendono opportuna la dichiarazione di inammissibilità sono parimenti valide per l'uno e l'altro tipo di procedimento. Si può obiettare che, allorché si tratta di magistrato monocratico, l'opposizione al decreto d'inammissibilità non presenta di solito probabilità di successo, dovendo poi decidere lo stesso magistrato; ma è agevole rispondere che il passaggio dalla procedura «*de plano*» (qual è quella del decreto emesso «*inaudita et altera parte*») a quella giurisdizionale, corredata di garanzie processuali, non è una novità del nostro ordinamento e che può ben avvenire, come è avvenuto nell'esperienza giudiziaria, che lo stesso giudice decida nella nuova fase con migliore conoscenza delle situazioni e con maggior ponderazione, modificando le deliberazioni adottate «*de plano*» (9).

8. – Il procedimento così disciplinato nella normativa introdotta con la legge n. 1 del 1977 non si applica in tema di revoca anticipata delle misure di sicurezza, che pure è di competenza della magistratura

(9) Per riferimenti in materia, cfr. Cass. V Sez. pen., 7 maggio 1974, n. 704 (mass. 127.602 del *Mass. Cass. Pen.*); VI Sez. pen., 22 maggio 1972, n. 568 (mass. 121.547 del *Mass. Cass. Pen.*); II Sez. pen., 5 maggio 1971, n. 2507 (mass. 118.170 del *Mass. Cass. Pen.*).

di sorveglianza, a norma dell'art. 70 della legge n. 354 del 1975 (modificato con l'art. 9 della nuova legge). Invero l'articolo 71 (modificato con l'articolo 11 della nuova legge), nel menzionare le materie per le quali opera il procedimento sopra illustrato, tace volutamente della revoca anticipata delle misure di sicurezza. È da ritenere quindi che a tal fine si debba ricorrere tuttora alla normativa del codice di procedura penale per l'applicazione, trasformazione e revoca delle misure di sicurezza, stabilita negli artt. 635 e seg. C.p.p.

Il predetto procedimento non si applica nemmeno in tema di revoca delle riduzioni di pena, quando ricorrono le condizioni previste nell'art. 54, terzo comma, della legge del 1975 (nuova condanna riportata), se la condanna è intervenuta (cioè, se è divenuta irrevocabile) dopo la liberazione anticipata. In questo caso l'art. 71 quinquies stabilisce espressamente che la competenza rimane pur sempre alla sezione di sorveglianza, ma questa procede con le forme previste per gli incidenti di esecuzione (art. 628 e seg. C.p.p.). È evidente il motivo di tale differenziazione, in quanto la minore facoltà di reperimento dell'interessato esige l'osservanza di forme di più sicura garanzia, quali sono quelle più generali degli incidenti di esecuzione, anche se meno spedite.